

ORDINANZA N.17/2024/ANE

Il Direttore della Direzione Territoriale Nord-Est,

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTA la richiesta del 26/08/2024 privolta alla società Avincis Aviation Italia S.p.A. da parte dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, quale stazione appaltante, di attivare un'ulteriore base di elisoccorso sul territorio dell'ULSS1 DOLOMITI dal 6 dicembre 2024 al 19 gennaio 2025, con possibile prosecuzione fino al 28 febbraio 2025;

VISTA la nota ENAC-PROT-02/12/2024-0177252-A della società Avincis Aviation Italia S.p.a., esercente il servizio di elisoccorso HEMS per la Regione Veneto, con la quale si comunicava l'individuazione dell'Aeroporto di Belluno quale struttura idonea a consentire i decolli e gli atterraggi dell'elicottero designato a svolgere il servizio HEMS;

RITENUTO opportuno estendere sin d'ora, al fine di evitare l'adozione di ulteriori provvedimenti, la durata della presente ordinanza fino al 28 febbraio 2025, termine massimo fino al quale può prolungarsi l'attività HEMS in aeroporto, conformemente a quanto indicato nella richiesta dell'ULSS 1 DOLOMITI e nell'istanza della società Avincis sopra menzionate;

VISTO il Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Belluno adottato con ordinanza n. 41/2021;

CONSIDERATA la necessità di continuare a garantire l'operatività del servizio HEMS presso l'aeroporto di Belluno anche al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali alla salute pubblica;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

- La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto di Belluno.

Art. 2

Operatività aeroportuale

1. Il decollo e l'atterraggio dell'elicottero impegnato nel servizio HEMS presso l'aeroporto di Belluno è garantito secondo quanto previsto dalla procedura allegata "Procedure Operative per voli HEMS Avincis Aviation Italia S.r.l.".
2. La suddetta Procedura Operativa è allegata alla presente Ordinanza e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Forme di pubblicità

1. La Direzione Aeroportuale Nord-Est provvederà a dare pubblicità alla presente Ordinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, www.enac.gov.it

Art. 4

Rispetto dell'Ordinanza

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Eventuali trasgressioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 5

Decorrenza e validità

1. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 06 dicembre 2024 e ha validità sino al 28 febbraio 2025.

Venezia, 05/12/2024

il Direttore
Corrado Caranfa
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato

1. Procedure Operative per voli HEMS Avincis Aviation Italia S.r.l.